

**Allegato C**

*Atto soggetto  
ad imposta di  
bollo ai sensi  
del D.P.R.  
642/1972*

**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Pratica SiDIT n. 748/2021 (Proced. n. 7147/2022)**

Disciplinare per la concessione di area del demanio idrico di mq 161.520, per un tratto di lunghezza di 2.350 ml, inserita nelle particelle "Acque" del NCT della Provincia di Grosseto, Comune di Sorano, in corrispondenza dei fogli nn. 13, 14, 17, 29, 31 e 32, all'interno dell'alveo del torrente Stridolone (TS61814, TS61874, TS61897, TS62041, TS62184, TS62191, TS62279, TS62288), situata in loc. Montorio nel comune di Sorano (GR), per uso taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3).

**DISCIPLINARE**

Sottoscritto [SE PERSONA FISICA] dal/la sig./ra [COGNOME NOME] nato/a a [COMUNE DI NASCITA] il [CODICE FISCALE], residente a [COMUNE DI RESIDENZA], in [INDIRIZZO DI RESIDENZA], [SE PERSONA GIURIDICA] da [RAGIONE SOCIALE], con sede legale a [COMUNE SEDE LEGALE] Frazione – CF/P.I. [CODICE FISCALE], nella persona del Sig. nato a [COMUNE NASCITA] il [DATA], C.F. [CODICE FISCALE], domiciliato per la carica in via [VIA], a [A], quale titolare/legale rappresentante/procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato (oppure) giusta procura speciale Rep. n. [NUMERO] del [DATA] ai rogiti del Notaio [NOTAIO] (iscritto al Collegio notarile Distretto di [DISTRETTO]), (SE ENTE PUBBLICO) da [DA], con sede legale in [COMUNE SEDE

**Allegato C**

LEGALE], C.F./P.I. [CODICE FISCALE], in persona legale rappresentante

sig./ra [PERSONA] nato/a a [COMUNE NASCITA] il [DATA NASCITA],

C.F.[CODICE FISCALE], domiciliato/a per la carica in [DOMICILIO].

Datosi preliminarmente atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad  
approvazione con Decreto di concessione;

**Art. 1 – Oggetto della concessione**

Oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area  
appartenente al demanio idrico di mq 161.520, inserita nelle particelle  
“Acque” del NCT della Provincia di Grosseto, Comune di Sorano (GR), in  
corrispondenza dei fogli n. 13, 14, 17, 29, 31 e 32, all'interno dell'alveo del  
torrente Stridolone (TS61814, TS61874, TS61897, TS62041, TS62184,  
TS62191, TS62279, TS62288), in loc, Montorio, nel comune di Sorano  
(GR), per un tratto di lunghezza di 2.350 ml per uso taglio vegetazione  
arborea arbustiva (tip. 8.3) (più in dettaglio rappresentata nella  
documentazione agli atti d'ufficio, costituente parte integrante della  
presente scrittura, ancorché non materialmente allegata).

**Art. 2 – Oneri del concessionario**

2.1 - Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività,  
è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di  
assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a:

2.2 - assumere la custodia dell'area demaniale in concessione,  
mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o  
danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di  
soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

**Allegato C**

2.3 - consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;

2.4 - sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

2.5 - rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n° 523/1904 e nel R.D. n° 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

2.6 - non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioramento autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al

**Allegato C**

risarcimento degli eventuali danni;

2.7 - assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi

gli oneri tributari;

2.8 - non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di

concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento

regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e

con le modalità stabiliti nel regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi

del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà

sottoscritto il disciplinare di concessione;

2.9 - assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e

delle aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi

presenti.

Inoltre il Concessionario:

2.10 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di

tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per

effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana

da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o

molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;

2.11 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi

danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in

conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità

idraulica;

2.12 - è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a

proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e

modifiche, compresa la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a

**Allegato C**

giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

2.13 - dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe.

**Art. 3 – Ulteriori obblighi**

3.1 - Il presente disciplinare riguarda esclusivamente quanto indicato in oggetto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nell'istanza presentata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la autorizzazione prima della loro esecuzione;

3.2 - l'intervento di taglio dovrà attenersi ai criteri di gestione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea indicati nei paragrafi 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato A alla D.G.R. della Toscana n. 1315 del 28/10/2019, privilegiando il taglio degli alberi morti, deperienti o mal conformati presenti nelle pertinenze idrauliche;

3.3 - durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

3.4 - durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

**Allegato C**

3.5 - tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori

dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni

caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del

sopraggiungere delle piene;

3.6 - tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le

normative, le specifiche e le linee guida esistenti;

3.7 - al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta,

detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che

interessa le pertinenze fluviali;

3.8 - i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua

dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in

condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in

particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale

Regionale – [www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it)), dovranno essere interrotti per tutta la

durata dell'avviso;

3.9 - i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la

salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e

dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare

intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

3.10 - gli interventi devono essere effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904,

con particolare riferimento all'art. 96 lett. c);

3.11 - devono essere richiesti eventuali pareri e/o nulla osta a altri Organi

competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano

rispettate le possibili prescrizioni riportate;

3.12 - non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua

**Allegato C**

presenti nell'area interessata dai tagli;

3.13 - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

3.14 - in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

3.15 - il Concessionario è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori e a comunicare il nominativo della D.L./responsabile tecnico con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

**Art. – Clausola di solidarietà**

[*presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti*] I concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori sono, ex articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti oneri, prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;

Gli stessi indicano il Sig. \_\_\_\_\_ quale referente unico per i rapporti col settore competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

**Art. 4 – Durata della concessione**

La concessione viene rilasciata per la durata massima di tre anni a partire dalla data del decreto di concessione e non sarà rinnovabile.

### **Allegato C**

La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

#### **Art. 5 – Canone**

5.1 - Il canone demaniale ammonta complessivamente ad € \_\_\_\_\_ ;

5.2 - In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso è consapevole che rimarrà obbligato al rispetto di quanto convenuto nel presente atto fino all’emanazione del provvedimento di cessazione anticipata della concessione;

5.3 - Il Concessionario si impegna, così come previsto dall’articolo 28 del Regolamento, a corrispondere l’Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (istituita dalla l.r. n. 2/1971);

#### **Art. 6 – Revoca e decadenza**

6.1 - La concessione potrà, con provvedimento motivato, essere revocata, sospesa o modificata anche parzialmente in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d’acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse.

6.2 - La concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa di riferimento statale, nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente disciplinare di concessione;

- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi, compresi gli enti pubblici.



**Allegato C**

6.3 - Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

6.4 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi e/o opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento.

6.5 - Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della l.r. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo seguente.

6.6 - In caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

**Art. 7 – Cessazione della concessione**

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato; qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

**Art. 8 – Garanzia finanziaria**

A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari, il Concessionario ha provveduto alla

### **Allegato C**

costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 31, comma 3,  
del d.p.g.r. 60/R/2016, di importo pari al doppio del canone concessorio.

In ogni caso il Concessionario sarà responsabile di tutti i danni eccedenti  
l'importo indicato nella garanzia finanziaria, che sarà escussa a titolo di  
acconto sul maggior avere.

#### **Art. 9 – Efficacia**

L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data di  
pubblicazione del decreto di concessione, di cui costituisce atto  
presupposto.

#### **Art. 910 – Rinvio a Leggi e regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si  
applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e  
regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon  
regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e  
l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

#### **Art. 11 – Domicilio legale**

Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come  
segue: la Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud - presso la  
propria sede di Grosseto, Corso Carducci n° 57; il Concessionario nel  
comune di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 12 – Registrazione fiscale**

12.1 - L'onere relativo all'eventuale imposta per la registrazione della  
presente scrittura presso l'Agenzia delle Entrate (dovuta ai sensi dell'art. 2  
della Tariffa, parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131) è a carico del  
Concessionario;

**Allegato C**

12.2 - Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la concessione, compresa l'imposta di bollo.

**Art. 13 – Foro competente**

Ogni controversia derivante dal presente atto o comunque ad essa connessa sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

Letto, approvato, e sottoscritto.

Grosseto, [DATA]

F.to il Concessionario \_\_\_\_\_

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 del Codice Civile, dichiara di accettare espressamente tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli

Articoli numero 2, 3, [4], 5, 6 e 7, 8.

Grosseto, [DATA]

F.to il Concessionario \_\_\_\_\_